Disegno di legge concernente
"Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2027"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Illustri Consiglieri,

Si espongono di seguito i singoli contenuti delle disposizioni del disegno di legge.

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISABILITÀ, SALUTE E ASSEGNO UNICO PROVINCIALE

Art. 1 - Modificazioni della legge provinciale 1 agosto 2025, n. 5 concernenti lo svolgimento nel territorio provinciale della sperimentazione della normativa statale in materia di disabilità, nonché abrogazione di disposizioni connesse

Commi 1 e 2: Le modifiche normative proposte hanno la finalità di accompagnare la transizione dalla fase di sperimentazione della riforma statale sulla disabilità (che, salvo proroghe disposte dal legislatore statale, si concluderà il 31 dicembre 2026), fino al recepimento, nella normativa provinciale, di quanto previsto dalla suddetta riforma, anche considerato che le modalità di accertamento della condizione di disabilità non sono state ancora completamente definite a livello statale. Con le modifiche normative introdotte, si consente quindi di proseguire il percorso avviato, anche al termine della sperimentazione e fermo restando l'obbligo di adeguamento della normativa provinciale, prevedendo l'applicazione del decreto legislativo n. 62 del 2024 per la valutazione di base delle patologie interessate dalla sperimentazione, nonché per la valutazione multidimensionale e per l'elaborazione del progetto di vita. Si prevede inoltre che, con regolamento di esecuzione, possano essere individuate ulteriori patologie a cui estendere l'applicazione della suddetta normativa statale.

Commi 3 e 4: La proposta normativa disciplina gli aspetti relativi al trattamento dei dati per la valutazione di base relativa all'accertamento della condizione di disabilità, per la valutazione multidimensionale e per l'elaborazione e l'attuazione del progetto di vita. Si prevede che ASUIT, al pari dell'INPS a livello nazionale, sia autorizzata a trattare i dati necessari per la valutazione di base e a mettere a disposizione dei soggetti erogatori di benefici e interventi gli esiti della valutazione, anche alimentando il fascicolo sanitario elettronico (FSE). Si prevede, inoltre, che la Provincia, compresa l'Agenzia del Lavoro, l'ASUIT, le istituzioni scolastiche e formative nonché i comuni e le comunità, per quanto di rispettiva competenza in relazione all'attività svolta per la valutazione multidimensionale, l'elaborazione e l'attuazione del progetto di vita, siano autorizzati al trattamento dei dati dei beneficiari dei rispettivi interventi e agiscano in qualità di autonomi titolari. Conseguentemente, si abroga la precedente disposizione in materia di trattamento dei dati personali, in quanto superata.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto trova il suo riferimento nella NADEFP alla politica 5.4.3. "Implementare il benessere e

l'inclusione delle persone vulnerabili e delle persone con disabilità", anche così come declinata negli interventi rilevanti, e in quanto costituisce adeguamento agli obblighi derivanti dalla normativa statale.

Art. 2 - Integrazione dell'articolo 14 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordi)

La proposta normativa è volta a estendere, in analogia a quanto previsto dalla normativa statale, la possibilità di effettuare gli accertamenti sanitari previsti dalla legge provinciale n. 7 del 1998 sulla base della documentazione, senza convocare i pazienti per un'apposita visita, in tutti i casi in cui la documentazione presentata permetta una valutazione obiettiva della condizione degli stessi. La finalità dell'intervento è duplice: migliorare il servizio offerto ai pazienti, evitando alle persone affette da patologie per le quali la documentazione presentata permetta una valutazione esaustiva la necessità di uno spostamento fisico per effettuare la visita, ed ottimizzare l'organizzazione interna.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 e trova il suo riferimento nella NADEFP alla politica 5.4.3. "Implementare il benessere e l'inclusione delle persone vulnerabili e delle persone con disabilità", nonché alla politica 1.2.1. "Rafforzare la performance e l'innovazione dell'Ente attraverso una maggiore semplificazione ed efficienza dei servizi resi e una sempre maggiore qualificazione del capitale umano", anche così come declinate negli interventi rilevanti.

Art. 3 - Modificazione dell'articolo 22 bis della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

La proposta normativa è volta a eliminare il riferimento all'organismo tecnicamente accreditante (OTA) quale soggetto attraverso il quale sono svolte le attività di controllo esterno sulla qualità, sulla sicurezza e sull'appropriatezza delle attività erogate dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Rimane comunque in capo alla Provincia il compito di predisporre un sistema di controlli (interni ed esterni) conforme alle direttive nazionali, con l'obiettivo di assicurare servizi sanitari efficienti e di elevata qualità, individuando i soggetti più idonei per effettuare detti controlli.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 e trova il suo riferimento nella NADEFP alla politica 5.2.2. "Promuovere, anche in una prospettiva di equità territoriale, il miglioramento degli esiti e dell'appropriatezza delle attività sanitarie e socio-sanitarie", anche così come declinata negli interventi rilevanti.

Art. 4 - Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico)

In adeguamento all'impegno assunto in sede di precontenzioso con il Governo, si precisa che la Provincia può disporre, anziché l'istituzione di farmacie aggiuntive rispetto alle sedi farmaceutiche spettanti in base alla normativa statale, la destinazione a un comune diverso da quello originariamente individuato di una sede farmaceutica che, all'esito della procedura concorsuale, non sia stata assegnata, fermi restando il rispetto della normativa statale in materia di determinazione del numero delle farmacie e dei relativi criteri di localizzazione. Si precisa, inoltre, come tale

destinazione sia disposta fino alla successiva revisione delle sedi farmaceutiche e non comporti un aumento del numero complessivo delle farmacie presenti sul territorio provinciale.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto costituisce adeguamento agli obblighi derivanti dalla normativa statale.

Art. 5 - Modificazioni dell'articolo 29 (Archivio delle prestazioni sociali e familiari) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

La proposta normativa introduce gli adeguamenti normativi in materia di tutela dei dati personali necessari per procedere all'implementazione dell'archivio delle prestazioni sociali e familiari previsto dall'articolo 29 della legge provinciale 29 dicembre 2016, m. 20 (legge di stabilità provinciale 2017), in seguito al parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali. In particolare si prevede che con regolamento di esecuzione, previa valutazione d'impatto, siano individuati i dati che sono comunicati all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza, che gestisce l'archivio, le modalità di comunicazione degli stessi nonché le modalità di consultazione dell'archivio, le operazioni eseguibili e le idonee misure di sicurezza.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto costituisce adeguamento agli obblighi derivanti dalla normativa statale.

CAPO SECONDO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E CULTURA

Art. 6 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

Comma 1: Con la proposta si mette a regime, in ciascuna istituzione scolastica e formativa, la figura del docente facilitatore del benessere emotivo e relazionale, al fine di favorire la qualità delle relazioni all'interno della comunità scolastica, sviluppare competenze per il riconoscimento e la valorizzazione dei bisogni e dei talenti e garantire pari opportunità di apprendimento e partecipazione. Detta figura è integrabile fino ad un massimo di tre unità, in rapporto alla complessità dell'istituzione scolastica e formativa di riferimento, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Provinciale.

Comma 2: In linea con quanto previsto dalla normativa statale, si introduce la Carta delle studentesse e degli studenti che definisce in particolare i diritti e i doveri degli studenti,le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare, assicurando un procedimento chiaro, equo e trasparente, ispirato ai principi di proporzionalità e di riparazione del danno, con riguardo ai comportamenti che configurano mancanze disciplinari secondo quanto previsti dai regolamenti delle istituzioni scolastiche e formative. Si demanda a deliberazione della Giunta l'approvazione di detta carta e al fine di assicurare la massima condivisione e rispondenza alle esigenze del territorio e della comunità scolastica, si prevede una preventiva fase informativa e di consultazione con gli organi di rappresentanza del sistema educativo, nonchè la pubblicazione di detta Carta sul portale istituzionale dedicato e sui portali delle singole istituzioni scolastiche e formative.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto trova il suo riferimento nella NADEFP alla politica 6.2.1. "Promuovere il benessere digitale

a scuola come ricerca di equilibrio tra la promozione degli strumenti digitali (tra cui anche AI) e la disconnessione", anche così come declinata negli interventi rilevanti, e in quanto costituisce adeguamento agli obblighi derivanti dalla normativa statale.

Art. 7 - Modificazione della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)

La modifica proposta è finalizzata a semplificare e rendere più efficienti le procedure amministrative connesse alla pubblicazione dei bandi per la concessione di agevolazioni per progetti culturali di rilievo provinciale. In particolare, si prevede la pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia e con eventuali altre forme di pubblicità, in luogo della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ritenuto oggi non più indispensabile alla luce dell'evoluzione degli strumenti digitali e delle modalità di diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Le piattaforme telematiche istituzionali, unitamente ad altre eventuali ulteriori forme di pubblicità ritenute idonee, garantiscono infatti adeguati livelli di pubblicità, trasparenza e accessibilità.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 e trova il suo riferimento nella NADEFP alla politica 1.2.1. "Rafforzare la performance e l'innovazione dell'Ente attraverso una maggiore semplificazione ed efficienza dei servizi resi e una sempre maggiore qualificazione del capitale umano", anche così come declinata negli interventi rilevanti.

CAPO TERZO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO, CAVE E ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 8 - Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006)

Comma 1: la proposta normativa è finalizzata ad ampliare le ipotesi in cui è consentito il deposito temporaneo di materiali di scavo, che non si configurino come rifiuto e previo parere della struttura provinciale competente in materia mineraria, nelle aree del piano cave. Oltre al deposito di materiali provenienti da opere pubbliche, invasi o discariche di porfido esaurite — già previsto dalla normativa vigente — si prevede il deposito di materiali destinati al ciclo produttivo di impianti di lavorazione, esterni al piano cave, limitrofi a un'area estrattiva e che sono funzionali all'attività della stessa. Si tratta di casi in cui gli impianti originariamente di cava sono stati trasformati in produttivi, con creazione di un'area produttiva limitrofa alla cava insufficiente a gestire le diverse tipologie di materiale in lavorazione.

Comma 2: La proposta normativa interviene sull'attuale previsione per cui, nelle aree in cui insistono cave di porfido, il programma di attuazione può individuare aree di proprietà comunale o frazionale, non ricomprese nei lotti, in cui soggetti diversi dal titolare della concessione o dell'autorizzazione alla coltivazione possono installare impianti e strutture per lavorare il solo materiale proveniente dall'area estrattiva. Al fine di potenziare le lavorazioni del porfido nelle aree estrattive, anche in previsione dell'indizione delle prossime gare per l'assegnazione dei macrolotti, la proposta normativa consente l'installazione di detti impianti e strutture per la lavorazione di tutto il porfido provinciale, in chiave di distretto, e quindi sia proveniente dalla medesima area estrattiva, che dalle altre aree estrattive provinciali del porfido. Si chiarisce, inoltre, la procedura di concessione delle suddette aree destinate alla lavorazione, ossia tramite una procedura comparativa e a fronte della corresponsione di un canone quale corrispettivo per l'utilizzo. Si stabilisce, infine, che il progetto per

l'installazione delle strutture e degli impianti di lavorazione sia autorizzato secondo quanto previsto dal medesimo articolo 14 della legge provinciale sulle cave 2006 per l'installazione degli impianti da parte dei titolari di concessione o di autorizzazione di cava, che prevede, in particolare, la previa espressione del parere del Comitato tecnico interdisciplinare cave, il quale fissa la cauzione a garanzia del ripristino dell'area e della rimozione di impianti e strutture.

Comma 3: Per le medesime finalità e analogamente a quanto previsto dal comma 2 per le aree di proprietà comunale o frazionale, la proposta normativa introduce la possibilità che all'interno delle aree estrattive del piano cave in cui insistono cave di porfido, il programma di attuazione individui anche aree di proprietà privata in cui è consentito installare impianti e strutture per lavorare esclusivamente porfido proveniente dalle aree estrattive del piano cave. Il progetto per l'installazione delle strutture e degli impianti di lavorazione è autorizzato ai soggetti che hanno la disponibilità di tali aree, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 14 della legge provinciale sulle cave 2006 per l'installazione degli impianti da parte dei titolari di concessione o di autorizzazione di cava, che prevede, in particolare la previa espressione del parere del Comitato tecnico interdisciplinare cave, il quale fissa la cauzione a garanzia del ripristino dell'area e della rimozione di impianti e strutture. L'obiettivo dell'intervento normativo è anche quello di valorizzare aree private presenti nelle aree estrattive del porfido, esaurite o nelle quali non è prevista un'attività estrattiva per la durata del programma di attuazione.

Comma 4: la proposta normativa modifica la disposizione che prevede la decadenza della concessione per le cave di porfido quando, per il terzo anno consecutivo, il concessionario ha estratto una quantità annua minima inferiore al 40 per cento di quella indicata nel progetto di coltivazione. In particolare, si prevede la decadenza dalla concessione nel caso in cui, per un triennio, la media del volume estratto dal concessionario sia inferiore al 40 per cento del volume medio annuo previsto dal provvedimento di concessione, precisando al riguardo come la verifica sia effettuata, ogni tre anni, con riferimento al triennio precedente.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 e trova il suo riferimento nella NADEFP alla politica 9.3.1. "Sostenere lo sviluppo del sistema economico produttivo promuovendo l'innovazione mirata alla crescita della produttività in chiave sostenibile rafforzando l'incidenza del settore industriale avanzato", anche così come declinata negli interventi rilevanti.

Art. 9 - Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019)

La proposta normativa è volta a consentire agli operatori agrituristici che dispongono di una produzione vitivinicola di organizzare occasionalmente attività ricreative e culturali in collaborazione con imprese che esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il rispetto del requisito di connessione con l'attività agricola principale. La proposta intende superare l'attuale disallineamento tra la disciplina dell'agriturismo e quella dell'enoturismo, favorendo una maggiore coerenza tra i due regimi. Per le medesime finalità, viene inoltre introdotta la possibilità per gli operatori agrituristici di accompagnare le attività di somministrazione di alimenti e bevande tipici, le degustazioni di prodotti aziendali e le attività ricreative e culturali con piccoli intrattenimenti musicali senza ballo all'aperto, purché con un afflusso non superiore a cento persone. Lo svolgimento di tali intrattenimenti è subordinato alla presentazione di un'apposita SCIA

alla struttura provinciale competente in materia di polizia amministrativa.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 e trova il suo riferimento nella NADEFP alla politica 9.5.2. "Rafforzare la competitività del settore agricolo provinciale, valorizzando e promuovendo la qualità, la sostenibilità e la salubrità delle produzioni, favorendo i processi aziendali di ammodernamento e di innovazione e il ricambio generazionale, sostenendo gli strumenti per la gestione del rischio", anche così come declinata negli interventi rilevanti.

CAPO QUARTO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO, ENERGIA, CATASTO E AMBIENTE

Art. 10 - Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

Commi 1 e 4: La proposta normativa prevede l'allungamento, da 18 mesi a 3 anni, della durata massima delle misure di salvaguardia che, a decorrere dall'adozione del PTC e dei relativi stralci, del PRG o delle rispettive varianti, comportano la sospensione di ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire, nonché il divieto di presentazione di SCIA, in contrasto con le nuove previsioni degli strumenti pianificatori in corso di approvazione, in modo che non risulti compromesso quanto prefigurato dalle medesime.
In coerenza con il carattere ordinatorio e non più perentorio del termine entro il quale il Comune procede all'adozione definitiva del piano (120 giorni dalla ricezione del parere della conferenza di pianificazione), viene eliminata la previsione che faceva cessare l'operatività della misura di salvaguardia in caso di mancata adozione definitiva del piano entro il termine medesimo. Conseguentemente si prevede, in via transitoria, che il nuovo periodo di salvaguardia trovi applicazione anche per i procedimenti ancora in corso, per i quali non sia ancora decorso il periodo di salvaguardia determinato ai sensi della disciplina previgente (pari a centoventi giorni per l'adozione definitiva del piano o a diciotto mesi).

Comma 2: Al fine di favorire e semplificare le procedure per la realizzazione degli interventi di recupero degli immobili esistenti da destinare al raggiungimento delle finalità previste dalla legge sulle politiche della casa (edilizia pubblica e social housing, compresi gli interventi di riurb e rival), la proposta normativa prevede che quando detti interventi sono in contrasto con la destinazione di zona, il consiglio comunale possa autorizzare in deroga il cambio di destinazione, senza la necessità di acquisire il nulla osta della Giunta provinciale.

Commi 3 e 6: la proposta normativa modifica la disciplina provinciale sul recupero dei sottotetti al fine di superare alcune incertezze interpretative ed applicative.
Si delinea in primo luogo il perimetro di applicazione, ammettendo la sopraelevazione solo per gli edifici situati nelle aree destinate agli insediamenti residenziali non comprese nelle aree a parco naturale. Per le loro specifiche peculiarità storico-architettoniche e paesaggistiche, restano invece esclusi gli edifici compresi nel patrimonio edilizio montano, quelli soggetti alla disciplina in materia di beni culturali e gli immobili individuati quali beni ambientali dalla disciplina provinciale. Si introducono poi criteri più precisi per il calcolo dell'altezza massima entro cui è consentita la sopraelevazione, definendo l'imposta del tetto, il pavimento (ammettendo un pacchetto tecnico fino a

20 centimetri) e dell'intradosso della copertura (fissando a 25 centimetri lo spessore massimo della struttura secondaria a vista). Da ultimo si stabilisce a regime (con abrogazione della relativa disposizione transitoria) che il comune possa escludere, con variante non sostanziale al PRG, la realizzazione di interventi di recupero del sottotetto, anche se in contrasto con gli indici previsti dal PRG.

Comma 5: La proposta normativa interviene in materia di crediti edilizi per disciplinare, in via transitoria, il regime di efficacia temporale di quelli riconosciuti sulla base di accordi urbanistici sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della legge per il governo del territorio 2015, e quindi in forza di quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale 2008, stabilendone l'estinzione qualora non vengano utilizzati entro dieci anni dall'entrata in vigore della legge collegata alla manovra di bilancio 2027.

Le disposizioni sono conformi all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 e trovano il loro riferimento nella NADEFP alla politica 1.2.1. "Rafforzare la performance e l'innovazione dell'Ente attraverso una maggiore semplificazione ed efficienza dei servizi resi e una sempre maggiore qualificazione del capitale umano", alla politica 4.2.2. "Sostenere soluzioni abitative per la fascia grigia e per categorie specifiche della popolazione, giovani, anziani e lavoratori, in ottica di coesione sociale e di sostenibilità, promuovendo anche il ripopolamento delle aree periferiche del territorio" e alla politica 4.1.1. "Promuovere la revisione degli strumenti di programmazione urbanistica, nonché una riqualificazione paesaggistica sostenibile in un'ottica di risparmio di suolo", anche così come declinate negli interventi rilevanti.

Art. 11 - Modificazione dell'articolo 19.2 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 recante "Misure di semplificazione e agevolazione dell'infrastrutturazione del territorio con reti in fibra ottica"

La proposta normativa, in recepimento delle misure di semplificazione introdotte dal legislatore statale con il decreto legislativo n. 19 del 2026 in materia di posa e realizzazione delle infrastrutture a banda ultralarga (BUL), prevede che gli interventi di allaccio delle utenze relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultralarga siano soggetti a comunicazione di inizio lavori da parte dell'operatore, in luogo dell'autorizzazione, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa statale (scavi e infilaggi di lunghezza massima di quaranta metri). Si conferma altresì che la Giunta provinciale possa prevedere con propria deliberazione, adottata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ulteriori disposizioni per l'applicazione di dette misure anche con riguardo agli accorgimenti da concordare per la collocazione dell'infrastruttura di rete.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979, in quanto adeguamento agli obblighi derivanti dalla normativa statale.

Art. 12 - Modificazioni della legge provinciale 2 maggio 2022, n. 4 (legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022) e di disposizioni connesse

La proposta normativa, in adeguamento all'impegno assunto in sede di precontenzioso con il Governo, prevede la modifica dell'allegato B della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022 relativo all'individuazione delle aree idonee, specificando nella Sezione I le corrispondenti aree

idonee statali ed individuando nella Sezione II le ulteriori aree idonee provinciali. Si interviene altresì sulla legge provinciale dell'agricoltura 2003 per aggiornare i riferimenti all'allegato B della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022, come modificato, e si prevede l'abrogazione delle previsioni relative alle distanze per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto adeguamento agli obblighi derivanti dalla normativa statale.

Art. 13 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)

Con la proposta normativa si interviene sulla normativa provinciale in materia di concessioni idroelettriche per abrogare le disposizioni della legge che disciplinano le procedure competitive per la riassegnazione delle concessioni di piccole derivazioni idroelettriche inseriti nel 2021, in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea nella causa C-0653/24, che ha previsto la non applicabilità a dette concessioni dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto adeguamento agli obblighi derivanti dalla normativa statale.

Art. 14 - Integrazione dell'articolo 40 (Catasto dei fabbricati e nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - libro fondiario) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

Nell'ambito della disciplina relativa la catasto dei fabbricati, dettata per assicurare il necessario coordinamento con l'ordinamento tavolare, la proposta normativa rinvia a regolamento di esecuzione l'individuazione delle regole tecniche per la redazione in forma digitale degli atti di aggiornamento per le dichiarazioni di nuova costruzione e per le denunce di variazione. La proposta specifica altresì che in tali atti devono in ogni caso essere forniti tutti i dati (dati metrici, edilizi e descrittivi dell'immobile) necessari per consentire, nell'ambito della procedura catastale operante nel territorio della Provincia, l'accertamento e l'attribuzione della rendita catastale da parte dell'ufficio del catasto competente. Tale procedura, gestita dalla Provincia in virtù della delega di cui la decreto legislativo n. 280 del 2001 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano) garantisce la certezza giuridica indispensabile per l'allineamento con il libro fondiario.

Con la medesima proposta normativa, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 7, del D.P.Reg. n. 6/L del 2007 e in considerazione dell'evoluzione delle prassi tavolari e dei tracciati informatici, si prevede inoltre che, con deliberazione della Giunta provinciale, possano essere dettate regole comuni per la redazione dei documenti di aggiornamento catastale e delle planimetrie di edifici divisi in porzioni materiali, istituto proprio del sistema tavolare.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 e trova il suo riferimento nella NADEFP alla politica 1.2.1. "Rafforzare la performance e l'innovazione dell'Ente attraverso una maggiore semplificazione ed efficienza dei servizi resi e una sempre

maggiore qualificazione del capitale umano", anche così come declinata negli interventi rilevanti.

Art. 15 - Modificazione dell'articolo 102 quater del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)

La proposta normativa, in adeguamento all'impegno assunto in sede di precontenzioso, prevede l'abrogazione della previsione normativa in base alla quale la Provincia provvede all'introito delle sanzioni derivanti dall'omessa o mancata iscrizione al RENTRI per destinarle agli interventi di bonifica nei siti inquinati di interesse nazionale eseguiti dalla Provincia in quanto ente proprietario non responsabile dell'inquinamento.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto costituisce adeguamento agli obblighi derivanti dalla normativa statale.

CAPO QUINTO - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Entrata in vigore

La disposizione prevede l'entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Trento, 6 novembre 2026

IL PRESIDENTE
dott. Maurizio Fugatti